ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN DOMENICO SAVIO"
VIA SGROPPILLO, 27 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA
telefono 095/16941252 – 095/16942468 - C.F. 80022030870 – cod. mecc. CTIC852002
e-mail: ctic852002@istruzione.it - posta certificata: ctic852002@pec.istruzione.it
www.icsaviosangregorio.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. DOMENICO SAVIO"-S. GREGORIO DI CATANIA
Prot. 0006643 del 15/10/2024
VI-2 (Uscita)

All'albo

Al sito – Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere con urgenza all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi e/o di espletare indaginidi mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo, finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico o al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziate da fondi nazionali ed europei;

CONSIDERATA la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte, la gestione dei contratti assicurativi e dei presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi diadeguate professionalità di supporto;

CONSIDERATO che è oggettivamente impossibile utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle adeguate professionalità e abilitato nel settore del servizio in oggetto e che tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;

CONSIDERATO che tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture;

CONSIDERATO che "nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze. Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure

specializzate (c.d. “BROKER”), con l’obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all’acquisizione dei Servizi Assicurativi. (Ministero dell’Istruzione Quaderno 4 - Istruzioni per l'affidamento dei ServiziAssicurativi nelle Istituzioni Scolastiche);

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 8/10/2024 di autorizzazione al rinnovo del Contratto pluriennale di polizza assicurativa anche ricorrendo alla consulenza di un broker,con incarico pluriennale, senza determinazione di costi aggiuntivi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, recante Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.”

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale beni e forniture

;VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.lgs. del 31/03/2023 n. 36 in attuazione dell’art. 1 della Legge n° 78/2022 e relativiallegati;

VISTE le Istruzioni per l’Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (c.d. Quaderno 4) che indicano la possibilità di procedere all’affidamento diretto dei servizi di brokeraggio anche senza la consultazione di più operatori economici;

VISTO l’art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che venga indicato il nominativo delResponsabile unico del progetto (RUP) nel provvedimento di affidamento diretto;

CONSIDERTATO che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica Dott.ssa Daniela Fonti ricoprel'incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzionistipulate da Consip S.p.A.;

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

RITENUTO di procedere, visto l'importo del servizio, all'affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023;

RITENUTO che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell'art.17 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e i relativi chiarimenti con Nota Ministeriale n°U.000007del 05/01/2019, dove viene precisato che per gli affidamenti inferiori ad € 10.000,00 "…. Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia.".

CONSIDERATO che questo Istituto ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, in coerenzacon l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:

➢ **[Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti]**

"*In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]" e che "il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce "provvigioni" che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [..]La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker […].*
Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale"

➢ **[Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello]**

Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un "danno erariale" cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art 45, comma2 del D.I. 129/2018, per cui il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia.

CONSIDERATO che gli importi stimati del servizio in oggetto risultano inferiori alla soglia di € 40.000,00, sotto la quale il contributo ANAC non è dovuto.

VALUTATO che «[…] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respirocon l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione […]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013)

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativaa cui viene assegnato il contratto;

VISTA la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsinella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";*

CONSIDERATO il comunicato presidente ANAC del 28/06/2024 che estende al 31/12/2024 il regime transitorio per gli affidamenti inferiori a 5000 euro di cui sopra;

VISTA la proposta del servizio di brokeraggio pervenuta dalla società LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L. con sede legale in Milano, Piazza Amendola 3, P.IVA 06892360964 Prot.n° 6633 del 14-10-2024 ;

VAGLIATE le caratteristiche del servizio tra cui:

- l'iscrizione agli albi,
- l'assenza di condizioni di esclusione,
- l'assenza di condizioni di incompatibilità,
- l'assenza di conflitto d'interessi,
- la capacità economica e finanziaria,
- capacità tecnico professionale,
- l'idonea copertura assicurativa professionale,
- il livello di specializzazione,
- le caratteristiche della struttura aziendale,
- le caratteristiche del servizio di consulenza,
- gli elementi comprovanti l'indipendenza,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze,
- le risorse umane e tecniche,

- strumenti software impiegati e sistemi gestionali,
- la comprovata e documentata esperienza,
- il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
- fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;
- certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

CONSIDERATO in particolare, inoltre, il maggior numero di procedure di amministrazioni scolastiche gestite, nonché il maggior numero di procedure ad evidenza pubblica nel comparto scolastico.

VISTO che la società LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L. con sede a Milano è regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) SEZ. B N° B000340640 e presenta i necessari requisiti di carattere generale edi comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico, adeguate alle considerazioni precedenti.

CONSIDERATO che la società LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L. è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Istituto Scolastico.

VISTO in particolare l'articolo 49 del D.Lgs 36/23, Principio di rotazione, comma 6, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

VISTO in particolare l'articolo 50 del D.Lgs 36/23, Procedure per l'affidamento, comma 1 lettera b) che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, a sogg

CONSIDERATO che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitàdella Pubblica Amministrazione».

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1 - Oggetto

L'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo alla LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L.- Via Previati,31- 20149 MILANO - RUI/IVASS N° B000340640 P. Iva: n° 06892360964; i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico.

Art. 2 – IMPORTO

L'attività del broker verrà remunerata, in conformità agli usi vigenti, con una provvigione sui premi assicurativi per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze.
Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, per cui **l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico di codesta Amministrazione**;

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata stabilita nella lettera d'incarico.
È fatta salva in ogni caso:
- La proroga per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento dei servizi in oggetto per il periodo successivo.

Art. 4 – SCELTA DEL CONTRAENTE

Essendo la prestazione del servizio oggetto di materia estremamente tecnica e complessa, si ritiene di affidare l'incarico alla LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L., Via Previati, 31 - 20149 MILANO RUI/IVASS N° B000340640 P. Iva: n° 06892360964, in considerazione della comprovata e consolidata esperienza nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Fonti

DANIELA FONTI
21.11.2024 12:32:57 UTC